



## FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITÀ DALL'ACCORDO STATO REGIONI

L'Accordo Stato -Regioni 2025 ha ridefinito alcuni aspetti del Sistema della Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le nuove disposizioni devono essere completamente applicate (salvo particolarità) **dal prossimo 23 maggio 2026**.

La principale **novità** riguarda l'obbligo di **formazione per il datore di lavoro**.

- **Datore di lavoro RSPP:** Settore Edilizia **16 ore base + 6 ore** modulo cantieri (valido anche quale corso per DdL dell'impresa affidataria); aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  - **Datore di lavoro anche RSPP:** **8 ore base +16 ore** modulo tecnico integrativo settore costruzioni; aggiornamento quinquennale di 8 ore.
- In deroga, i datori di lavoro possono concludere la formazione entro il 23 maggio 2027.
- **Preposti sicurezza:** **12 ore** (non più 8); aggiornamento biennale (non più ogni 5 anni) di 6 ore.
  - **Dirigenti sicurezza:** **12 ore + 6 ore** modulo cantieri.
  - **Ambienti sospetti di inquinamento o confinati:** **4 + 8 ore** (parte pratica) per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi.

- **Operatori delle attrezzature** (gru, Ple, escavatori, pale...): corso **teorico-tecnico + parte pratica**. Viene esteso l'obbligo di formazione per gli operatori addetti alla conduzioni di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM); autoribaltabili a cingoli (incluso tra addetti alla conduzione di escavatori, pale e caricatori frontali, terne...).

La formazione per l'utilizzo di attrezzature non esaurisce comunque gli obblighi di formazione e addestramento previsti in generale dall'art. 37 del Dlgs 81/2008.

- **Altre variazioni** riguardano le modalità di erogazione dei corsi, le verifiche finali, gli attestati. Si introduce altresì formalmente – anche se va trovata concreta applicazione – il principio della **verifica dell'efficacia della formazione** che deve essere svolta a una certa distanza di tempo dal termine del corso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.



## NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER ARTIGIANI E PMI EDILI

Il 12 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e Pmi edili ed affini. Per quanto riguarda **sicurezza e formazione**:

- sono state destinate **nuove risorse** per devolvere contributi alle imprese aderenti a Edilcassa Veneto per migliorare sicurezza e salute nei cantieri
- è stato **rilanciato il servizio visite in cantiere** (vedi news sotto);
- è stata introdotta la figura del **mediatore culturale** per i corsi di sicurezza per lavoratori stranieri.

Entro aprile sarà aggiornato l'**elenco dei corsi di sicurezza e professionalizzanti**: buona parte saranno gratuiti per le imprese aderenti ad Edilcassa Veneto.



## VISITE IN CANTIERE

È attivo il **servizio, gratuito e specifico, delle visite in cantiere** per le imprese aderenti a Edilcassa Veneto. Un tecnico qualificato si **confronta con titolari e lavoratori, verifica le misure di sicurezza** applicate, **segnala eventuali non conformità e dà istruzioni, rilascia un report riassuntivo** evidenziando potenziali sanzioni. Per info: 041-929270 - visite@formedilveneto.it o rivolgersi direttamente all'associazione artigiani di riferimento.



## VA AGGIORNATA OGNI TRE ANNI LA FORMAZIONE BASE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER GLI EDILI

Date le previsioni dei CCNL del settore edile, l'**aggiornamento della formazione base per i lavoratori del settore edile deve avvenire con cadenza triennale**.



## DA UNA CIRCOLARE I.N.L. ISTRUZIONI SUL DECRETO SICUREZZA

La Circolare I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce **istruzioni operative sul Decreto Sicurezza 2025** (conv. in L. 198/2025). Ecco alcuni punti affrontati.

- **Rafforzamento della vigilanza** con controlli mirati nei subappalti;
- **la notifica preliminare deve riportare anche codice fiscale o partita IVA e l'indicazione dei subappalti** (obbligo già operativo e applicabile alle notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025); il badge di cantiere (vedi anche box sotto) non sostituisce la tessera prevista dalla normativa, ma **integra il codice univoco**;
- **sanzione minima di 12.000 euro** per imprese o autonomi privi di **patente a crediti**;
- **controlli sanitari** sui lavoratori sono computati nell'orario di lavoro ad eccezione di quelli pre-assuntivi.
- È possibile (ma serve uno specifico Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31/12/2026) una **visita medica prima o durante il turno, se c'è un ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti** in attività ad elevato rischio.
- La circolare si occupa anche di scale verticali permanenti e sistemi anticaduta, estensione Dpi a specifici indumenti; formazione del RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.



## PIANO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO

Avanza la predisposizione del **nuovo Piano mirato per la prevenzione delle cadute dall'alto nelle attività edili**, di cui l'arch. Cipriano Bortolato, coordinatore del Gruppo Tematico Regionale Edilizia ha presentato i contenuti al Gruppo di lavoro regionale. L'obiettivo del piano è prevenire infortuni, sviluppando la consapevolezza del rischio e aumentando le conoscenze sulle misure preventive e protettive da adottare. È previsto un **attivo coinvolgimento delle strutture Formedil del Veneto** quali Enti paritetici edili per la Formazione e la Sicurezza.



## BADGE DIGITALE NEI CANTIERI: NON ANCORA EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO

La piena operatività delle nuove caratteristiche (integrata con codice univoco) del badge digitale nei cantieri introdotte dalla Circolare INL 1/2026 (vedi news sopra) è **subordinata al decreto ministeriale attuativo** che definirà modalità di attuazione, misure di controllo/sicurezza e monitoraggio dei flussi di manodopera, tipologie di informazioni trattate.



## COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA: I VERBALI UTILI STRUMENTI DI RELAZIONE CON IMPRESE E COMMITTENTE

È disponibile il fascicolo **"Il coordinamento in fase di esecuzione dell'opera"**, formulato in **ragione del Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia** nell'ambito del Piano regionale di Prevenzione. Vengono proposti, per le diverse situazioni, modelli utili al CSE per verbalizzare la propria attività nell'ambito delle verifiche svolte.



## QUALIFICAZIONE SOA NELLE OPERE STRUTTURALI SPECIALI: LA VERIFICA CONTINUA DEI REQUISITI ALLE STAZIONI APPALTANTI

L'ANAC (Autorità Anticorruzione), segnalando **pratiche distorsive nella qualificazione SOA per la categoria OS21 (opere strutturali speciali)**, con imprese che cessano i rapporti con il personale qualificato dopo l'attestazione, richiamando alla continuità dei requisiti, **affida un ruolo di verifica del mantenimento dei requisiti** (operai qualificati muniti di patentino) **alle stazioni appaltanti**. Una situazione che rischia di creare un cortocircuito tra il ruolo delle SOA (verifica a monte) e la reale possibilità di controllo da parte delle Stazioni appaltanti.

Tra le Opere strutturali speciali sono comprese ad esempio: l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.